

BVGer D-338/2022 vom 13. Mai 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-338_2022

FR: TAF D-338/2022 du 13 mai 2024

IT: TAF D-338/2022 del 13 maggio 2024

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

A._____, nata il (...),

E. 2

B._____, nato il (...),

E. 3

Non si prelevano spese processuali.

E. 4

Non sono accordate indennità ripetibili.

E. 5

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

E. 10

luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati); che come visto in precedenza la ricorrente non ha reso verosimile un'attività di proselitismo in Iran; che pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non appare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74); che inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una procedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui social network, nonostante queste sarebbero avvenute quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le

D-338/2022 Pagina 7 condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle autorità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell'autorità inferiore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al proprio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi; che in particolare

non è stata effettuata l'analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della madre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analizzare le conseguenze di tale concepimento dall'ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in caso l'autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno brevemente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali iraniane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d'asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato

D-338/2022 Pagina 8 compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all'espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento della motivazione e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un'analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l'esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111 later LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-338/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.